



COMUNE DI TEGLIO VENETO
Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 84 Del 30-12-2015

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO CONVENZIONI PER SERVIZI E FORNITURE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

TAMAI ANDREA	Sindaco	P
VERSOLATO MAURIZIO	Vice Sindaco	P
AMBROSIO Paola	Assessore Esterno	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. Ranza Giorgio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 5 della L.n.381/1991, come modificata dalla L. n. 52/1996, che prevede che gli Enti pubblici possano, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari;

Visto l'art. 9 della medesima legge che demanda alle Regioni il compito di predisporre convenzioni tipo per regolamentare i rapporti tra le cooperative e le Pubbliche Amministrazioni;

Vista la circolare del Presidente della Regione Veneto n. 3 del 30/3/2005, la quale si propone, appunto, di dare indicazioni in merito all'istituto del convenzionamento diretto, nell'ambito degli affidamenti di forniture di beni e servizi alle cooperative sociali di tipo B, sottolineando che tale istituto, parzialmente derogatorio di quanto stabilito in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni, trova la sua primaria giustificazione nella promozione delle politiche sociali dell'ente, poiché, come ampiamente rimarcato dalla circolare medesima, *"uno dei mezzi più efficaci per contrastare l'emarginazione sociale... consiste nella creazione di opportunità di lavoro..."*;

Vista la Legge Regionale n. 23/2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", e la D.G.R. 4189/2007, che fornisce più specificamente gli indirizzi per l'utilizzo del convenzionamento diretto con le cooperative sociali di tipo B, nonché gli schemi delle convenzioni-tipo;

Visto altresì lo schema di convenzione-tipo per l'affidamento diretto a cooperative sociale di tipo B, predisposto dalla Regione Veneto con DGR 4189/2007 che si allega al presente provvedimento (all. A);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 26 maggio 2008, che valorizza lo strumento delle cooperative sociali quale tramite per lo sviluppo di piani di inserimento lavorativo per le persone "svantaggiate" e "deboli";

Considerato che la stessa DGR Veneto n. 4189, già precedentemente citata, pur riconoscendo la libertà delle Pubbliche Amministrazioni nell'uso della facoltà del convenzionamento diretto con le cooperative, ritiene che il potere discrezionale presupporrebbe dei previi provvedimenti di carattere generale, con i quali stabilire quali attività affidare con il convenzionamento diretto agli enti no profit;

Considerato che, anche l'Amministrazione del Comune di Teglio Veneto è particolarmente sensibile al problema del disagio sociale, ed intende promuovere il più possibile le attività che consentano la creazione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate;

Richiamata la determinazione dell'Avcp n. 3 del 1.8.2012 recante *"Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991"*, paragrafo 3 *"Le modalità di affidamento della convenzione"* laddove – dopo il richiamo alla giurisprudenza amministrativa secondo cui non può ammettersi che l'utilizzo dello strumento convenzionale si traduca in una

deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacchè l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della *par condicio* - si suggerisce la pubblicazione sul profilo di committenza di un avviso pubblico atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative di tipo B, per le finalità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti;

- Ritenuto pertanto, alla luce degli indirizzi indicati ai punti precedenti, di istituire un elenco speciale delle cooperative sociali di tipo B, per l'affidamento di forniture e servizi di importo, al netto IVA, inferiore alle soglie comunitarie;
- Preso atto che l'allegato A alla DGR Veneto n. 4189 prevede che gli affidamenti riservati agli organismi non profit, parzialmente in deroga a quanto stabilito in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni, non possa riguardare la totalità degli affidamenti di beni e servizi del Comune, facendo riferimento ad una quota percentuale da definirsi a cura delle singole amministrazioni che, per uniformità, non sia inferiore al 30%;
- Ritenuto opportuno stabilire quanto segue:
 - E' necessario istituire l'elenco speciale delle cooperative di tipo B per l'affidamento di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo, al netto dell'IVA, inferiore alla soglia comunitaria;
 - L'elenco verrà redatto per tipologia di bene o servizio da affidare;
 - Istituire apposita commissione per l'esame delle domande presentate dalle cooperative, la vigilanza della permanenza dei requisiti, la valutazione delle irregolarità, l'aggiornamento dell'elenco speciale;
 - L'elenco sarà oggetto di revisione annuale;
 - Possono presentare richiesta di iscrizione all'elenco speciale le cooperative sociali costituite ai sensi della L.381/1991, art.1 lett b), iscritte all'Albo Regionale della Regione Veneto delle cooperative sociali Sezione B, con sede legale e/o operativa in Veneto;
- I soggetti che presenteranno domanda di iscrizione dovranno possedere, oltre ai requisiti generali previsti dal D.Lgs. 163/2006 per la contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni, anche i seguenti requisiti:
 - regolarità con le norme concernenti la revisione periodica di cui al D.Lgs. 220/2002;
 - rispetto della normativa a tutela dei lavoratori in materia assicurativa previdenziale e retributiva;
 - certificazione della Camera di Commercio attestante lo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- Considerato che per le esigenze del Comune di Teglio Veneto, è utile avvalersi delle Cooperative sociali per lo svolgimento dei seguenti servizi:
 - Servizi di pulizia edifici comunali;
 - Servizi di mantenimento del decoro pubblico;
 - Servizi di manutenzione e gestione delle aree verdi;

- Servizi cimiteriali;
- Servizi di facchinaggio, trasloco, allestimenti vari e trasporto cose;
- Servizi di disinfestazione e derattizzazione;
- Servizi di affissione di manifesti e volantinaggio;

fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori servizi in sede di aggiornamento annuale dell'elenco;

- Considerato che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari in quanto trattasi di atto di indirizzo;
- Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. n° 267/2000;
- Con votazione unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Approvare le linee di indirizzo espresse in premessa, finalizzate alla formazione di un elenco speciale delle cooperative sociali di tipo B per l'affidamento di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, di importo, al netto dell'IVA, inferiore alle soglie comunitarie;
3. Incaricare il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva Gestione di predisporre avviso pubblico per la formazione dell'elenco speciale di cui al punto 2 e i successivi aggiornamenti annuali;
4. Adottare lo schema di convenzione per l'affidamento diretto a cooperative sociale di tipo B predisposto dalla Regione Veneto di cui in premessa (all.A);
5. Stabilire che gli affidamenti diretti avverranno per le seguenti tipologie di servizi:
 - Servizi di pulizia edifici comunali;
 - Servizi di mantenimento del decoro pubblico;
 - Servizi di manutenzione e gestione delle aree verdi;
 - Servizi cimiteriali;
 - Servizi di facchinaggio, trasloco, allestimenti vari e trasporto cose;
 - Servizi di disinfestazione e derattizzazione;
 - Servizi di affissione di manifesti e volantinaggio;

6. Determinare nel 30% della spesa annuale per l'affidamento di beni e servizi sotto soglia comunitaria la quota minima dei beni e servizi da affidare alle cooperative sociali di tipo B iscritte nell'elenco speciale di cui al punto 2;
7. Dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari in quanto trattasi di atto di indirizzo;
8. Dichiarare, con votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
10. Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000;
11. Incaricare l'Area Tecnico Manutentiva per l'esecuzione del presente atto, per quanto di competenza;
12. Incaricare per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 del presente provvedimento nel sito internet comunale, "Amministrazione trasparente", Sezione "Provvedimenti", sotto sezione "Provvedimenti organi indirizzo politico", l'Ufficio Segretaria competente per materia.



CONVENZIONE - TIPO PER L'AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI O DELL'ESECUZIONE DI LAVORI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO.

L'anno....., il giorno..... del mese di

TRA LE PARTI

Affidante: Amministrazione sede in , n. - (CAP)
Codice Fiscale/Partita IVA
nella persona del DIRIGENTE

E

Affidatario: Cooperativa sociale.....
nella persona.....
nato a il
e residente in via n.
Codice Fiscale

PREMESSO

- che l'Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale per la gestione del servizio di rivolto in particolare ai cittadini residenti nel territorio di, in conformità alla Legge Regionale 23/2006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n.... del.....di approvazione dell'"Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali" (Allegato A).
- che con l'affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'Amministrazione si pone i seguenti obiettivi:....
- che la cooperativa è stata individuata nel seguente modo: ...
- che la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;
- (se presente) che l'Amministrazione.....con delibera n..... del ha approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento dei servizi (gestione di servizi socio-sanitari ed alla persona, fornitura di beni e servizi, esecuzione di lavori) a favore delle cooperative sociali;
- che l'Amministrazione ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. del nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l'inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

L'Amministrazione affida alla Cooperativa Sociale lo svolgimento/l'esecuzione del servizio/dell'attività/dei lavori di nell'ambito del servizio verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione;
(Opzionale) La cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate e/o deboli di cui all'art. 3 della LR 23/2006. La cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni a partire dal con scadenza il
La presente convenzione potrà essere rinnovata (specificarne condizioni e durata).

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La cooperativa sociale si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel progetto allegato alla presente quale parte integrante della stessa, garantendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite.

Articolo 4

Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative sociali con il numero ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91.

La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:

a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;

c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;

d) solidità di bilancio dell'impresa;

e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

f) rispetto delle norme contrattuali di settore;

g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) qualificazione professionale degli operatori;

i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;

La Cooperativa Sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art.3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6**Standards tecnici e norme di sicurezza**

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone adette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7**Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro**

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8**Obbligo di assicurazione del personale**

La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

Articolo 9**Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale**

La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

(Opzionale) La cooperativa inoltre stipula idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soci volontari.

Articolo 10**Modalità di raccordo con gli uffici competenti**

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato da e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5.

Articolo 11**Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato in

Sono comprese nel prezzo le seguenti voci:

Articolo 12**Modalità di pagamento**

L'affidante è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre 60 (oppure 30) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Dopo 180 giorni di mancato pagamento, potranno essere posti a carico dell'affidante gli interessi moratori sul credito che verranno fatturati all'ente dalla cooperativa affidataria.

Articolo 13**Clausola di revisione periodica del corrispettivo**

Il corrispettivo di cui all'articolo 11 è soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 6 della legge 513/1993, come sostituito dall'art. 24 della legge 724/1994.

Articolo 14**Verifica del rapporto e valutazione**

In ogni momento l'Amministrazione, tramite può effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.

Articolo 15**Inadempienze e cause di risoluzione**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Articolo 16**Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda**

Qualora la cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. Del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Articolo 17**Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione; e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'amministrazione, un membro di fiducia nominato dalla cooperativa sociale, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.

Articolo 18**Spese per stipula convenzione**

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico.....

Articolo 19**Allegati alla convenzione**

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- progetto del servizio;
- inventario (*se ne ricorrono i presupposti*)

▪ **Articolo 20**

Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.


Letto, approvato e sottoscritto

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO CONVENZIONI PER SERVIZI E FORNITURE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Teglio Veneto: 30-12-2015

Il Responsabile del servizio
Dott. Ranza Giorgio



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to TAMAI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ranza Giorgio

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

N. 23 Reg.Pubb.

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi 11 1 GEN. 2016 la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari nonché messa a disposizione dei consiglieri ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il 12 1 GEN 2016 ai sensi dell'art.134, co.3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267.

Li, 11 1 GEN. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ranza Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Teglio Veneto 11 1 GEN 2016



Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin